

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 613-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1973

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — In adempimento al mandato ricevuto dalla Commissione affari esteri del Senato, ho l'onore di informare l'Assemblea del parere espresso dalla Commissione stessa in favore dell'approvazione del disegno di legge n. 613, presentato il 24 novembre 1972 dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo, concernente la « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 ».

La Commissione ha preliminarmente lamentato il ritardo particolarmente pesante con cui la Convenzione arriva all'esame del Parlamento. Il rappresentante del Governo, premesso che già durante la precedente legislatura (Atto del Senato n. 2052) venne presentato un disegno di legge di ratifica, peraltro decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, ha giustificata la obiettiva carenza con le lunghe e difficili trattative dovute condurre con le rappresentanze delle varie categorie artistiche e imprenditoriali interessate all'oggetto della Convenzione, per convincerle della compatibilità della reciproca posizione e protezione.

Il rappresentante del Governo si è inoltre appellato alle analoghe difficoltà incontrate dagli altri Paesi firmatari, se è vero che — mentre furono 25 i Paesi che firmarono la Convenzione il 26 ottobre 1961 — solo 12 risultavano, al momento della presentazione del disegno di legge, i Paesi che avevano ratificata la Convenzione: e, tra essi, alcuni che la firmarono solo successivamente (e precisamente la Cecoslovacchia, il Congo ex francese, la Costa Rica e il Niger).

Dei paesi della Comunità europea hanno ratificata la Convenzione soltanto la Germania Ovest, la Gran Bretagna e la Danimarca.

L'Italia sarà dunque, probabilmente, la quarta sui nove Paesi della Comunità allargata. Francia, Belgio ed Irlanda firmarono con l'Italia, ma non risulta che abbiano ratificato.

Va notato che la Convenzione venne aperta alla firma di 109 Stati aventi diritto (come si dirà appresso). Il Governo si è riservato di informare l'Assemblea di quanti Paesi abbiano firmato la Convenzione dopo i primi 25 di cui si è detto.

* * *

Ciò premesso, pur senza ripetere quanto ampiamente esposto nella relazione governativa, il relatore crede opportuno tracciare un riassunto del contenuto della Convenzione in esame.

Essa assume a suo scopo la protezione dei diritti degli artisti, siano essi interpreti o esecutori di opere letterarie o artistiche, nonché dei produttori fonografici e degli organismi di radio-diffusione: diritti tutti che, in dottrina, passano complessivamente sotto il nome di « diritti *connessi* all'esercizio del diritto d'autore », così come li qualifica la nostra legge sul diritto d'autore — in vigore già dal 1941 — al titolo II (articoli 72-85).

Si tratta, beninteso, di diritti *subordinati*, nel senso che la protezione fondamentale non può essere che quella (storicamente affermatasi attraverso i tempi) in favore del « diritto d'autore ». È questo il concetto accettato anche dalla Convenzione in esame, che espressamente autolimita la propria efficacia e la sua stessa futura interpretazione, dichiarando in ogni caso la prevalenza condizionante del diritto d'autore.

Sui diritti *connessi* è perciò appena il caso di dire che la protezione prevista dalla Convenzione è relativa alla esecuzione, interpretazione, riproduzione (*fixation*) o registrazione e pubblicazione fonografica, nonché alla radiodiffusione e radioriemissione di opere letterarie ed artistiche che diano luogo al sorgere di diritti d'autore.

Per la stessa ragione è previsto che la Convenzione in esame non possa essere sottoscritta, ratificata ed invocata da parte di Paesi (o porzioni territoriali da essi amministrate) in cui non trovi applicazione anche la Convenzione universale sul diritto d'autore, o che non siano già membri dell'Unione internazionale per la protezione del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le opere letterarie ed artistiche. Si tratta appunto dei 109 Stati alla cui firma la Convenzione venne aperta in Roma il 26 ottobre 1961.

In linea di principio la Convenzione non impone ai Paesi aderenti di adottare in argomento una legislazione uniforme, ma solo li obbliga ad applicare la propria legislazione — con assoluta parità di trattamento — anche agli esecutori ed interpreti stranieri, nonchè ai produttori fonografici (persone fisiche o società) ed agli organismi radiofonici aventi cittadinanza o sede sociale in qualsiasi altro degli Stati contraenti.

La Convenzione precisa in modo dettagliato le circostanze ed i requisiti in presenza dei quali dovrà essere concessa la parità di trattamento a ciascuna categoria considerata, e stabilisce altresì quali diritti di divieto spettino agli interpreti ed esecutori contro la registrazione, riproduzione, radiodiffusione di loro interpretazioni ed esecuzioni nel territorio di qualsiasi Stato contraente. Altrettanto dicasi per le modalità di radiodiffusione delle registrazioni fonografiche, e di riemissione di radiodiffusioni originarie. Ancora: la Convenzione determina le materie in cui le singole legislazioni nazionali possono liberamente esercitarsi (modi di protezione, modi dell'utilizzazione radiodiffusiva di esecuzioni ed interpretazioni registrate, rappresentanza dei complessi artistici, estensione della protezione ad esecutori ed interpreti di opere non artistiche e non letterarie, regolamentazione del commercio fonografico, ripartizione del compenso tra artisti esecutori e produttori fonografici, eccetera).

Per converso, i Paesi contraenti sono soggetti a rispettare — nel legiferare in argomento — alcuni principi generali: la libertà contrattuale degli artisti nei confronti degli organismi di radiodiffusione, l'uso e il rispetto del simbolo internazionale (P) sulle riproduzioni fonografiche messe in commercio, la durata minima di venti anni per la protezione della produzione fonografica e delle emissioni radiodiffuse, il divieto dell'istituto della « licenza » quando abbia per scopo di limitare la protezione spettante agli aventi diritto di altri Stati contraenti.

Non ci soffermiamo sulle altre norme della Convenzione che riguardano i modi di adesione, di ratifica, di entrata in vigore, di durata e di denuncia della stessa. Rileviamo invece che è prevista la competenza della Corte internazionale di giustizia per ogni controversia sull'interpretazione ed applicazione della Convenzione: e concludiamo l'esame per sottolineare la prevista costituzione di un « Comité intergouvernemental », composto di un numero limitato (massimo 12) di membri eletti dall'assemblea degli Stati aderenti, incaricato di esaminare le questioni relative all'applicazione ed al funzionamento della Convenzione, nonchè di raccogliere e documentare le proposte di eventuale revisione della Convenzione stessa.

* * *

Resta da illustrare il testo del disegno di legge, il quale — oltre ai consueti due articoli, con i quali (rispettivamente) si autorizza la ratifica e si dà esecuzione alla Convenzione — contiene altri due articoli di importanza sostanziale.

Col primo di essi (articolo 3) « il Governo della Repubblica è *delegato* ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, *norme aventi valore di legge ordinaria* per l'applicazione della Convenzione menzionata nell'articolo 1 ».

Trattandosi del conferimento di una delega legislativa, va ricordato che, nei casi analoghi, si è spesso prevista la costituzione di una Commissione intercamerale per il parere al Governo sul progetto delle norme delegate da emanarsi. La Commissione referente non ha rilevata, nella fattispecie, tale necessità: ed invero la portata della norma delegante è assai modesta. Si tratta infatti di provvedere al completamento della nostra legislazione, già vigente in materia, in quelle limitate materie in cui l'esecuzione da darsi alla Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 può mettere in evidenza lacune ed incertezze.

LEGISLATURA VI. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il lungo ed accurato esame subito dalla Convenzione dal 1961 ad oggi, ed il concerto del Ministero di grazia e giustizia sul disegno di legge in esame, sono motivo di certezza che il vaglio di eventuali riflessi negativi della Convenzione sul nostro diritto positivo sia stato attento e puntuale.

L'articolo 4 del disegno di legge ci illumina in proposito, indicando — a norma della Costituzione — i « criteri direttivi » per l'esercizio della delega di cui all'articolo precedente.

Il primo di tali criteri si riferisce all'equa ripartizione (tra produttori ed artisti esecutori) del compenso che il produttore fonografico tragga dalle utilizzazioni *secondarie* del disco (radiodiffusione, riemissione, registrazione su nastro, eccetera).

Il secondo criterio riguarda l'aggiornamento della nostra legislazione, reso necessario dall'affiancarsi della televisione alla radiodiffusione. È evidente che unica dovrà essere la disciplina, e la conseguente protezione degli artisti, dei produttori e degli organismi di radiodiffusione, nei confronti del nuovo mezzo diffusivo così potentemente affermatosi dopo la legge del 1941 sul diritto d'autore.

* * *

Il relatore, concludendo, raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame.

Verrà così completata l'opera svolta dall'Italia, con paziente tenacia, per l'organizzazione della Conferenza intergovernativa da cui la Convenzione venne elaborata ed approfondita. Il fatto che l'iniziativa della conferenza partisse congiuntamente dall'UNESCO, dalla Organizzazione internazionale del lavoro e dall'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, non fa che dar valore all'invito del Governo italiano, che offrì Roma come sede dell'incontro: sottolineando così (mi sia consentito di rilevarlo) la vocazione universalistica dell'Italia a compiere ogni sforzo che tenda all'unificazione del diritto in ogni settore dell'attività umana, come strumento di avvicinamento dei popoli e contributo alla costruzione della comunità mondiale.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata

in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della Convenzione menzionata nell'articolo 1.

Art. 4.

Il decreto di cui al precedente articolo dovrà rispondere ai seguenti criteri direttivi:

1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;

2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.